

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI MUZZARELLI, MAZZOTTI, PIVA

NORME PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA GEODIVERSITÀ DELL'EMILIA-ROMAGNA
E DELLE ATTIVITÀ AD ESSA COLLEGATE

Oggetto consiliare n. 924

RELAZIONE

Il Patrimonio geologico e il Patrimonio ipogeo della Regione Emilia-Romagna si compongono di luoghi che conservano importanti testimonianze della storia geologica e geomorfologica del territorio regionale, per i quali appare significativo, talora urgente, definirne la tutela e la valorizzazione.

Si denominano come beni geologici, geositi e geositi ipogei naturali (GIN), gli elementi che compongono questi patrimoni, luoghi da intendersi come una importante risorsa naturale e culturale.

I siti hanno tutti un rilevante interesse scientifico e comprendono affioramenti di valore stratigrafico, sedimentologico, strutturale, paleontologico, mineralogico, petrografico, idrogeologico, nonché morfologie quali rupi, guglie, forre, forme glaciali, forme da erosione selettiva, e tutte le aree interessate da processi carsici, dove all'interesse scientifico-speleologico si associa sempre l'importanza delle risorse idriche (bene pubblico per eccellenza) collegate ai cospicui e peculiari acquiferi carsici. Questi luoghi esprimono altresì la straordinaria diversificazione geologica che caratterizza il territorio regionale, definibile attraverso il concetto di geodiversità, sulla quale si basa la ricchezza di ambienti naturali e habitat (biodiversità) e la conseguente identificazione dei siti che compongono la Rete Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna (Direttiva "Habitat" n. 43 del 1992 dell'Unione Europea), esemplificando il profondo legame tra la natura geologica del territorio e i valori naturalistici ad essi collegati.

I geositi e il Patrimonio ipogeo naturale e artificiale, rappresentano anche punti fermi del lunghissimo rapporto tra uomo e risorse geologiche e tra uomo e rischio geologico. Gli oggetti individuati, siano essi affioramenti, morfologie o grotte, hanno, per la loro natura, estensioni estremamente variabili e il più delle volte sono sprovvisti di specifica disciplina.

La base di riferimento per il censimento dei geositi è rappresentata dalla cartografia geologica del territorio regionale, acquisita nel corso degli anni '80 e '90, attraverso lo svolgimento di rilievi di dettaglio e la realizzazione di cartografia tematica alla scala 1:10.000.

La speleologia, nella nostra regione, regolamentata dalla Legge 15 aprile 1988, n. 12, è un'attività che, seppure genericamente assimilata all'alpinismo, si configura con caratteristiche del tutto proprie ed assolutamente diverse dall'attività alpinistica e di soccorso.

La speleologia è infatti prevalentemente un'attività di ricerca, studio e documentazione supportata da una pubblicistica quanto mai ampia, fondamentalmente articolata, attraverso:

1)

il catasto speleologico regionale delle cavità naturali della regione Emilia-Romagna. Tale catasto è della Regione Emilia-Romagna. I gruppi speleologici della regione hanno rilevato e consegnato oltre 700 grotte (delle 850 conosciute), permettendo quindi alla regione stessa di poter disporre di uno dei catasti più aggiornati in Italia. È ora in corso la pubblicazione dell'intero catasto, giunto al sesto volume (degli 8 previsti);

2)

la rivista annualmente pubblicata dalla Federazione Speleologica regionale, nella quale vengono riportati tutti gli studi e le ricerche effettuate in regione. Molti gruppi federati pubblicano poi in modo autonomo (ma sempre supportati dalla Federazione Speleologica regionale) i risultati delle loro ricerche.

Nella nostra regione l'attività speleologica avviene, prevalentemente, in aree di particolare pregio naturalistico ed ambientale (non a caso spesso fanno parte di parchi regionali); tra queste si ricordano: Gessi triassici dell'alta valle del Secchia, Gessi messiniani dell'Appennino reggiano, Gessi messiniani dell'Appennino bolognese, Gessi messiniani

dell'Appennino romagnolo (Vena del Gesso).

La speleologia in ER è articolata in gruppi, presenti in quasi tutte le province. I gruppi sono strutture aperte, regolarmente istituiti con statuto e, in diversi casi, appartenenti alla Protezione civile. I gruppi sono federati nella Federazione Speleologica regionale dell'Emilia-Romagna di cui alla L.R. 12/88, anch'essa dotata di un proprio regolare statuto ed a sua volta associata alla SSI (Società Speleologica italiana).

I gruppi speleologici e la Federazione stessa svolgono un'intensa attività di formazione e preparazione alla speleologia. Oltre a corsi per apprendere la tecnica di base si svolgono corsi tematici sulla cartografia, sulla ecologia e protezione delle grotte, riempimenti fisici e chimici delle grotte, sulle acque sotterranee.

L'attività speleologica nella nostra regione viene prevalentemente autofinanziata dai gruppi e supportata dal contributo della Regione Emilia-Romagna.

A 17 anni dalla entrata in vigore della sopracitata legge ed in base all'esperienza acquisita si ravvisa la necessità di un riadattamento della normativa.

Conseguentemente, con la presente proposta di legge, si vuole valorizzare il patrimonio geologico ed ipogeo della regione Emilia-Romagna nonché le cavità artificiali, presenti nel nostro territorio.

Gli aspetti principali della proposta di legge in sintesi sono i seguenti.

L'art. 1 riconosce il pubblico interesse del Patrimonio geologico e del Patrimonio ipogeo come valori scientifici, ambientali, culturali e turistico-ricreativi.

L'art. 2 fornisce le definizioni di quanto sarà soggetto alle norme della legge.

L'art. 3 prevede l'istituzione di un catasto dei geositi come importanti testimonianze della storia e dell'evoluzione geologica e geomorfologia del territorio regionale. Tale catasto è realizzato dalla Regione.

L'art. 4 invece istituisce il catasto delle grotte e delle aree carsiche, realizzato dalla Regione in collaborazione con la Federazione Speleologica regionale.

L'art. 5 definisce le modalità di approvazione e di aggiornamento dei catasti che saranno predisposti dalla presente legge.

L'art. 6 stabilisce le regole di accesso e fruizione dei geositi, delle aree carsiche e delle grotte.

L'art. 7 esprime le modalità con le aree catastate devono essere recepite dalla pianificazione territoriale.

L'art. 8 istituisce, con decreto del Presidente della Giunta regionale, la Commissione tecnica come organo di studio, proposizione e verifica.

L'art. 9 stabilisce chi può accedere ai contributi per le attività previste dalla presente legge e le modalità di presentazione delle domande.

L'art. 10 stabilisce i contributi alle attività di soccorso speleologico.

L'art. 11 individua il soggetto a cui compete la vigilanza sull'osservazione delle disposizioni contenute nella legge e l'esercizio delle sanzioni.

L'art. 12 coordina la disciplina contenuta nella presente legge con alcune delle norme della L.R. del 9 aprile 1985, n. 12 riguardanti anch'essa l'attività speleologica.

L'art. 13 prevede le norme finanziarie derivanti dall'attuazione della presente legge.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Finalità

La Regione Emilia-Romagna:

- 1)
riconosce il pubblico interesse del Patrimonio geologico e del Patrimonio ipogeo, in quanto depositario di valori scientifici, ambientali, culturali e turistico-ricreativi, in attuazione dell'articolo 3 dello Statuto regionale;
- 2)
promuove, nei limiti delle proprie competenze, ogni iniziativa diretta alla conoscenza, conservazione, migliore utilizzazione e valorizzazione di tale Patrimonio e della geodiversità ad esso collegata;
- 3)
favorisce la fruizione pubblica sostenibile e l'utilizzo didattico dei luoghi di interesse geologico e delle grotte, dei paesaggi geologici siano essi di montagna, collina, pianura e costieri;
- 4)
la Regione Emilia-Romagna inoltre, nell'ambito dell'attività speleologica, favorisce e sostiene:
 - a) l'organizzazione e il potenziamento del soccorso alpino e speleologico nell'ambito del territorio regionale;
 - b) la prevenzione degli infortuni nella esplicazione delle attività escursionistiche, alpinistiche e speleologiche;
 - c) la formazione degli speleologi in rapporto agli studi degli ambienti ipogei sia naturali che artificiali.

Art. 2

Definizioni

Per l'applicazione e ai sensi della presente legge si assumono le seguenti definizioni.

1. ☐ Patrimonio geologico. Viene definito come Patrimonio geologico della Regione Emilia-Romagna l'insieme dei luoghi (geositi) ove sono conservate importanti testimonianze della storia e dell'evoluzione geologica e geomorfologica del territorio regionale. Sono elementi del Patrimonio geologico:

- a)
geositi. Geosito può essere qualsiasi località, area o territorio in cui sia definibile un interesse geologico-geomorfologico per la conservazione;
- b)
aree carsiche. Zone formate in superficie da rocce carsificabili, solubili, ove l'idrografia di superficie è praticamente assente mentre il sottosuolo è caratterizzato dallo sviluppo di grotte.
Le aree carsiche sono caratterizzate in superficie da depressioni chiuse, come doline e valli cieche, la cui origine è legata all'assorbimento dell'acqua in punti preferenziali detti inghiottitoi;
- c)
geodiversità. La diversificazione del substrato roccioso e delle morfologie nell'ambito di un territorio relativamente circoscritto.

2. ☐ Patrimonio ipogeo. Viene definito come Patrimonio ipogeo l'insieme degli ambienti sotterranei che si sviluppano attraverso processi carsici o creati dalle attività antropiche in contesti naturali o urbani; sono elementi del Patrimonio ipogeo:

- a)
sistemi carsici. I sistemi carsici sono i bacini acquiferi sotterranei, o bacini carsici, formati da grotte collegate tra loro e definiti attraverso le risorgenti, riceventi le acque raccolte da aree di assorbimento attraverso condotte e corsi d'acqua ipogei;
- b)
grotte. Sono forme vuote sotterranee di origine naturale o artificiale, più grandi di un uomo, chiuse parzialmente o totalmente in rocce in posto, messe a catasto se superiori ai 5 m di sviluppo lineare;
- c)
geositi ipogei naturali. Comprendono tutti quegli ambienti sotterranei di origine naturale che per le loro caratteristiche morfologiche intrinseche, per la natura delle rocce nelle quali sono scavate, per quello che contengono o per l'uso che ne è stato fatto dall'uomo nel tempo, presentano caratteri di eccezionalità in senso lato.

3. ☐ Speleologia. È la scienza delle grotte e dei fenomeni carsici, basata sulla esplorazione e lo studio di tutti i fenomeni osservabili nelle grotte e nei territori carsici ove esse si sviluppano.

Art. 3

Individuazione dei geositi di importanza regionale

1. ☐ Al fine di tutelare il Patrimonio geologico la Regione istituisce presso la struttura regionale competente in materia di geologia il catasto dei geositi di rilevante importanza scientifica, paesaggistica e culturale.

2. ☐ Il catasto di cui al comma 1 contiene l'individuazione cartografica, la descrizione, e ogni altra notizia utile alla definizione dei geositi.

3. ☐ La ricognizione e la perimetrazione dei geositi è effettuata dalla Regione sulla base di approfondimenti tecnico scientifici relativi alle aree caratterizzate dalla presenza di emergenze geologiche e geomorfologiche.

4. ☐ Gli enti territoriali, le università, le associazioni attive in materia ambientale possono proporre nuovi geositi.

Art. 4

Individuazione delle grotte e delle aree carsiche

1. ☐ Al fine di assicurare la conoscenza e la conservazione delle aree e del Patrimonio ipogeo la Regione istituisce presso la struttura regionale competente in materia geologico-ambientale il catasto delle grotte e delle aree carsiche.

2. ☐ Il catasto di cui al comma 1 è costituito da:

a)

l'elenco delle grotte naturali esistenti sul territorio regionale;

b)

l'elenco delle principali aree carsiche;

c)

l'elenco delle cavità artificiali.

3. ☐ Nel catasto di cui al comma 1 sono indicati per ciascuna grotta e area carsica, tutti i dati topografici, la descrizione ed i rilievi speleologici e geologici nonché lo schema della circolazione idrica sotterranea dei sistemi carsici connessi.

4. ☐ Nel catasto di cui al comma 1, tra le grotte presenti dovranno essere indicate e corredata da apposita scheda, quelle definibili come geositi ipogei naturali.

5. La Regione può avvalersi della Federazione Speleologica della Regione Emilia-Romagna, mediante convenzione, per le attività di acquisizione e aggiornamento del catasto, riconoscendo alla Federazione stessa il ruolo di referente principale per le attività speleologiche in Emilia-Romagna.

6. ☐ Le modalità relative al funzionamento, all'aggiornamento all'accesso ai catasti sono determinate con apposito atto, adottato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

Approvazione e aggiornamento dei catasti

1. ☐ I catasti di cui agli articoli 3 e 4 sono approvati dalla Giunta regionale sentita la Commissione tecnica di cui all'articolo 8 e sono soggetti a aggiornamento periodico annuale.

2. ☐ I catasti approvati e deliberati dalla Giunta regionale costituiscono elementi del sistema conoscitivo ed informativo regionale.

Art. 6

Accesso e tutela delle aree individuate

Nei luoghi individuati dai catasti di cui agli artt. 3 e 4:

a)

geositi e grotte sono soggetti alla specifica normativa nel caso ricadano nelle Zone A, a protezione integrale, nelle Zone B e C dei Parchi regionali e nelle aree di pre-parco, nonché nelle Riserve naturali, così come definito dalla L. R. 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000);

b.

l'accesso ai geositi e alle grotte è da intendersi libero, fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui ricadono i siti e fatte salve norme territoriali specifiche più restrittive;

c)

l'accesso alle grotte protette, ricadenti in aree tutelate, è consentito ai gruppi speleologici affiliati alla Federazione Speleologica della Regione Emilia-Romagna, e ad altri gruppi speleologici specificatamente autorizzati dall'ente di gestione dell'area protetta;

d)

è vietata la distruzione o il danneggiamento anche parziale di geositi e grotte;

e)

è fatto divieto di scaricare nelle aree perimetrate come geositi, nelle aree carsiche e nelle grotte, rifiuti solidi o liquidi;

f)

è fatto divieto di alterare le condizioni del naturale regime idrico di grotte e aree carsiche;

g)

in tutti i siti identificati è vietata la raccolta di fossili e di minerali;

h)

nelle grotte è vietato ai fini esplorativi l'uso di esplosivi;

i)

nelle grotte è vietata l'asportazione di concrezioni, mineralizzazioni, resti animali fossili, reperti paleontologici e paleontologici;

j)

con atto di Giunta, sentito il Consiglio e previo parere della Commissione tecnica, la Giunta regionale può determinare ulteriori forme di tutela per geositi e grotte aventi particolari interessi e/ necessità di tutela;

k)

nei geositi e nelle grotte in cui sia consentito il libero accesso, il Sindaco del Comune interessato provvede a vietarne l'accesso solo in presenza di situazioni di pericolosità;

l)

lo stesso divieto di accesso è disposto dal Sindaco per geositi o grotte in cui siano presenti reperti paleontologici, mineralogici, paleontologici e situazioni fisiche o biologiche di particolare fragilità e interesse.

Art. 7

Gestione e pianificazione

1. ☐ L'iscrizione ai catasti cui agli articoli 3 e 4, e la loro approvazione con delibera di Giunta regionale, comporta l'obbligo di adeguamento degli atti di pianificazione e di programmazione regionali e subregionali, con la trasposizione delle aree comprese nello stesso catasto, sulle relative cartografie per tutti gli aspetti e agli effetti di applicazione della presente legge.

2. ☐ Qualora risulti necessario assicurare la fruizione pubblica di geositi, grotte ed aree carsiche, e ciò non sia altrimenti possibile, può essere disposta a favore dei Comuni l'espropriazione delle stesse e delle relative aree di rispetto, al fine della loro sistemazione e dotazione di opere o servizi di protezione e della loro destinazione ad usi d'intervento collettivo. L'espropriazione è condizionata ad apposita previsione da parte degli strumenti urbanistici. Per la spesa relativa agli indennizzi ed espropri potranno essere concessi contributi di cui agli articoli 9 e 12.

Art. 8

Commissione tecnica

1. ☐ Viene istituita una Commissione tecnica per la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del Patrimonio geologico e del Patrimonio ipogeo della Emilia-Romagna, come organo di studio, proposizione e verifica tecnico scientifica delle proposte avanzate dai Comuni e dai soggetti di cui all'articolo 3 e 4 per la valorizzazione di geositi, grotte e fenomeni carsici.

2. ☐ La Commissione è composta da:

- a)
un membro della Giunta regionale o un suo delegato, che la presiede;
- b)
due esperti speleologici designati dalla Federazione Speleologica della Regione Emilia-Romagna, di cui almeno uno laureato in Scienze Geologiche;
- c)
due esperti scelti dalla Giunta regionale, di cui almeno uno laureato in Scienze Geologiche;
- d)
un esperto nominato dalle Province.

3. ☐ Quando deve esprimere un parere relativo alla gestione dei geositi la Commissione è integrata da un rappresentante della Provincia nella quale si trovano i geositi in oggetto. Quando si deve esprimere il parere relativo alle grotte la Commissione è integrata da un rappresentante del Comune sul quale si trova la grotta o l'area carsica in questione.

4. ☐ La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, resta in carica tre anni ed è rinnovabile.

Art. 9

Contributo alle attività

1. ☐ Le Province, i Comuni, le Comunità Montane e gli Enti Parco, in cui ricadono i geositi e le grotte comprese nei catasti di cui all'articolo 3 e 4, la Federazione Speleologica dell'Emilia-Romagna, i privati nelle cui proprietà ricadono i geositi e le associazioni competenti in materia di ambiente, possono presentare alla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, una domanda corredata da un dettagliato programma per la richiesta di finanziamenti per specifici progetti redatti ai sensi e alle finalità della presente legge. In particolare il finanziamento di cui al comma 1 è destinato a sostenere:

- a)
le iniziative di carattere scientifico divulgativo ed educativo (congressi, convegni e seminari di studio, incontri con la cittadinanza, eventi tesi alla valorizzazione alla divulgazione) dirette alla diffusione della tutela naturalistica e della conoscenza del Patrimonio geologico e ipogeo regionale;
- b)
gli studi e le pubblicazioni inerenti alle ricerche geologiche e speleologiche aventi per tema la valorizzazione e la tutela dei geositi e dei geositi ipogei naturali, di interesse regionale e locale;
- c)
l'organizzazione di corsi propedeutici, di formazione e di aggiornamento alla attività speleologica ed alla conoscenza degli ambienti carsici, le esplorazioni e le ricerche negli ambienti ipogei del territorio regionale;
- d)
l'attuazione di programmi di iniziativa pubblica e privata per la sistemazione, tutela e fruizione dei geositi e delle grotte, tutela delle aree di cui all'articolo 2.

2. ☐ I progetti devono essere corredati dai seguenti documenti:

- a)
la localizzazione e le caratteristiche delle eventuali opere previste;
- b)
i tempi di realizzazione prevedibili;
- c)
le priorità degli interventi;
- d)
il relativo piano finanziario, anche di massima.

3. ☐ La Regione, per lo svolgimento di corsi di formazione di cui al comma 1, lettera c), eroga altresì un contributo annuale alla Federazione Speleologica della Regione Emilia-Romagna, sulla base del numero dei corsi svolti e del rendiconto della spesa effettivamente sostenuta.

Art. 10

Contributi alle attività del soccorso speleologico

1. ☐ Ai sensi di quanto previsto dalla presente legge, la Regione eroga altresì contributi destinati:

a)

al rimborso di spese sostenute dalle squadre di soccorso speleologico per operazioni di salvataggio, recupero o soccorso, in mancanza di altre forme di rimborso o risarcimento;

b)

al rimborso delle spese per il trasporto dei componenti le squadre di soccorso speleologico del luogo di loro residenza a quello delle operazioni e viceversa, in mancanza di altre forme di rimborso o risarcimento;

c)

al potenziamento delle attrezzature e delle attività delle squadre di soccorso speleologico esistenti sul territorio regionale;

d)

all'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento ai fini del soccorso speleologico;

e)

all'attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli infortuni speleologici, anche mediante corsi di insegnamento e formazione speleologica;

f)

le domande per ottenere i contributi devono essere rivolte alla Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno e devono essere corredate dal programma di massima per la previsione di spesa. I destinatari dei contributi sono tenuti a fornire la documentazione relativa al loro impegno.

Art. 11

Vigilanza e sanzioni

1. ☐ Le Province sono delegate a provvedere alla vigilanza per l'applicazione della presente legge ed esercitano le funzioni concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle quali si applica la Legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

2. ☐ I soggetti accertatori possono avvalersi della collaborazione dei gruppi speleologici appartenenti alla Federazione Speleologica dell'Emilia-Romagna, delle Guardie Ecologiche volontarie e di altri soggetti convenzionati con le Province.

3. ☐ L'inosservanza delle disposizioni contenute all'articolo 6 comporta la riduzione in ripristino dello stato dei luoghi e l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

a)

da Euro 500 a Euro 5000 per la distruzione o il danneggiamento anche parziale dei beni del patrimonio geologico e ipogeo;

b)

da Euro 250 a Euro 2500 a chi scarica nelle aree perimetrate come geositi, nelle aree carsiche e nelle grotte rifiuti, solidi o liquidi;

c)

da Euro 500 a Euro 5000 per l'alterazione delle condizioni del naturale regime idrico di grotte e aree carsiche;

d)

da Euro 250 a Euro 2500 a chi raccoglie fossili e minerali;

e)

da Euro 500 a Euro 5000 a chi fa uso di esplosivi in grotta ai fini esplorativi;

f)

da Euro 250 a Euro 2500 a chi asporta dalle grotte concrezioni, mineralizzazioni, resti animali fossili, reperti paleontologici e paleontologici.

Art. 12

Abrogazioni

1. ☐ È abrogato l'articolo 3 bis della L.R. 9 aprile 1985, n. 12.
2. ☐ Deve altresì intendersi abrogato ogni altro riferimento alla speleologia contenuto nella L.R. 9 aprile 1985, n. 12.

Art. 13

Norma finanziaria erogazione di contributi

1. ☐ Le spese derivanti dalla applicazione della presente legge vengono determinate annualmente in sede di bilancio di previsione, a norma dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, recante "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", in capitoli distinti per i contributi di cui all'articolo 9 e per quelli di cui all'articolo 10.